

COMUNE DI TUFINO



PIANO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E SERVIZI DI IGIENE URBANA



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (REV.01)

Marzo 2018



Sommario

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	2
Art. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	2
Art. 3 - CARATTERE DEI SERVIZI	3
Art. 4 – TRIBUTI E RICAVI INERENTI IL SERVIZIO	3
Art. 5 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI	3
ART. 6 - INTERVENTI NON PREVISTI	3
ART. 7– INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO	4
Art.8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	4
Art.9 - PERSONALE	4
Art. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO	5
ART. 11 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE	5
ART. 12 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE	6
ART. 13 – ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA	6
ART. 14–TRASPORTO, CONFERIMENTO E CESSIONE DEI RIFIUTI	7
Art. 15– CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA’	7
Art. 16 - ADEGUAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE	8
ART. 17 - INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLA RACCOLTA	9
Art. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE	9
Art. 19 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE	10
Art. 20 –SUBAPPALTO	10
Art. 21 – VIGILANZA E CONTROLLO	10
Art. 22 -COOPERAZIONE	11
Art. 23 – PENALITA’ E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	11
Art. 24 - ESECUZIONE DI UFFICIO	12
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 26 - CONTROVERSIE	13
Art. 27 -DOMICILIO	13
Art. 28 - STIPULA DEL CONTRATTO	13
Art. 29 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO	13
Art. 30 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	14
Art. 31– RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA DITTA	14
ART. 32 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	14
ART. 33–CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	14
ART. 34– CRITERI PER LA VALUTAZIONE TECNICA	14

CAPO I PARTE GENERALE

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 40 della Legge Regionale Campania n. 14/2016 il Comune di Tufino intende affidare la gestione del servizio di raccolta differenziata con il sistema di raccolta "porta a porta", e il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione finale di tutte le frazioni separatamente raccolte nonché i servizi di spazzamento.

Rientrano nei servizi oggetto dell'appalto tutte le ulteriori attività gestionali su dette tipologie di rifiuto successive alla fase di conferimento quali ad esempio selezione, vagliatura, pressatura, trasporto, gestione dei sovralli etc. i cui oneri sono ricompresi e remunerati nell'importo dell'appalto.

E'fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante, fino alla stipula contrattuale, di procedere all'annullamento della procedura di gara senza che le Ditte concorrenti o la Ditta aggiudicataria possano accampare qualsiasi pretesa al riguardo, allorquando sopraggiungano superiori disposizioni di carattere normativo, nonché per motivi di pubblico interesse.

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016ad oggetto: "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" il presente appalto è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06). In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto.

ART. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

I servizi oggetto dell'affidamento sono schematicamente elencati e descritti nella sottostante tabella:

SERVIZI DI RACCOLTA	FREQUENZA
Raccolta organico (UD e UND)	3/7
Raccolta secco residuo (UD e UND)	1/7
Raccolta carta e cartone (UD e UND)	1/7
Raccolta cartone non domestico (UND)	2/7
Raccolta plastica, alluminio e banda stagnata -multimateriale (UD e UND)	1/7
Raccolta vetro (UD)	1/7
Raccolta vetro (UND)	2/7
Raccolta pannolini e pannoloni (UD)	3/7
Raccolta beni durevoli, rifiuti ingombranti, RAEE e sfalci da potature	1/7 - SERVIZIO A CHIAMATA
SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA RACCOLTA	FREQUENZA
Raccolta farmaci scaduti, pile esauste e contenitori etichettati T e/o F	1/30
Servizi di raccolta e pulizia dei rifiuti dai mercati	1/7
Servizi di raccolta e pulizia in occasione di feste, fiere, sagre e manifestazioni	15 interventi annui
SERVIZI DI IGIENE URBANA	FREQUENZA
Spazzamento manuale	6/7

Le modalità esecutive di dettaglio di ciascun servizio sono dettagliatamente riportate nella relazione tecnica generale del progetto di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana.

ART. 3 - CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell'affidamento sono considerati servizi pubblici locali indispensabili, a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993, ed alla Parte quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per cui gli stessi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

Non saranno considerate cause di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili alla Ditta appaltatrice quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la ritardata e/o mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL di categoria.

In caso di sciopero dovranno essere rispettate le disposizioni della L. 15.06.1990 n. 146 e dovranno essere assicurati i servizi indispensabili come definiti dall'Accordo Nazionale del 28/2/91 tra Assoambiente e F.P. CGIL, FIT CISL- e UILTRASPORTI, approvato dalla Commissione di Garanzia istituita dalla L. 146/90 con delibera del 17/9/1992. In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione del servizio l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste dall'art. 24 che segue.

ART. 4 – TRIBUTI E RICAVI INERENTI IL SERVIZIO

Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI–CONAI, il soggetto aggiudicatario potrà beneficiare dei corrispettivi del CONAI, in quanto con la firma del contratto la Stazione Appaltante conferirà delega alla stipula delle convenzioni al soggetto gestore del servizio di raccolta che pertanto avrà diritto a percepire gli introiti nella misura predeterminata nel progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti avendo assunto l'ipotesi del raggiungimento del 70% di R.D.

La delega sarà redatta, a pena di nullità, in conformità all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e sarà comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Anche eventuali altri contributi e/o i ricavi derivanti dalla cessione delle frazioni riciclabili e delle FMS (carta, plastica, vetro, legno, metalli, ecc..) saranno percepiti dal soggetto aggiudicatario dell'appalto.

ART. 5 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

L'Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di apportare modifiche al contratto nel caso in cui ciò si rendesse necessario, a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, (in aggiunta o in detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà prevista dall'art. 106 comma 1 lett.b) del D.lgs. 50/2016 di affidare servizi supplementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale nel rispetto delle condizioni di cui al richiamato articolo nonché del comma 7 del medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario dell'appalto la gestione del centro di raccolta comunale o intercomunale laddove lo stesso venga realizzato e collaudato nel corso della vigenza dell'appalto.

ART. 6 - INTERVENTI NON PREVISTI

Qualora dovessero occorrere interventi o servizi non previsti nel presente Capitolato Speciale, la Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi vigenti di mercato. Tra i servizi supplementari di cui sopra, non ricompresi nel contratto iniziale, rientra il servizio di bonifica delle

micro-discariche abusive costituite dall'abbandono di rifiuti su suolo pubblico e privato, laddove non sia possibile identificarne il responsabile.

L'attuazione delle bonifiche avverrà, su segnalazione della stessa Ditta o su segnalazione diretta dell'Ente e/o dei cittadini, attraverso l'utilizzo di automezzi tecnicamente ed idoneamente attrezzati, attraverso la rimozione dei rifiuti depositati abusivamente ed il successivo trasporto a smaltimento o a recupero dei rifiuti raccolti.

ART. 7- INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione contrattuale fermo restando la possibilità della consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, da effettuarsi con apposito verbale a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito fermo restando l'eventuale opzione di proroga, esercitabile dalla Stazione Appaltante, per un periodo di ulteriori 2 (due) anni. In tal caso laddove la Stazione Appaltante voglia esercitare tale diritto ne dovrà dare comunicazione all'appaltatore in forma scritta prima della scadenza del contratto.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, alle stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non eccedente quello strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

ART.8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l'impresa avrà obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ivi inclusi quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza dell'affidamento ed in particolare:

1. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
2. Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante i criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»
3. Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali per la disciplina di uno o più dei servizi oggetto dell'appalto in vigore o che potranno essere approvati durante la vigenza dell'appalto.

L'impresa dovrà adottare, nell'espletamento del servizio, tutte le misure atte ad evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente derivante da emissioni moleste con riferimento al rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e quella che sarà eventualmente approvata in materia ambientale durante la vigenza dell'affidamento.

L'impresa è altresì tenuta ad eseguire ordini e direttive impartite dai competenti uffici comunali per il tramite del DEC nel rispetto del presente capitolato. È comunque facoltà della Ditta presentare entro tre giorni dal ricevimento delle suddette direttive osservazioni ai predetti ordini in forma scritta anche a mezzo fax.

ART.9 - PERSONALE

L'impresa affidataria del servizio, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, e spurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal suddetto CCNL, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni del CCNL e degli accordi locali integrativi dello stesso.

In particolare, è fatto obbligo all'impresa affidataria, anche se cooperativa, di rilevare, assumendolo alle proprie dipendenze, il personale già impegnato nel ciclo di gestione dei rifiuti secondo le priorità e con le modalità stabilite negli articoli dal 42 al 44 della Legge Regionale 14/2016 nel rispetto delle

prescritte clausole sociali e delle norme di tutela occupazionale previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

L'impresa dovrà sottoporre il personale alle vaccinazioni e a tutte le visite mediche periodiche previste dalle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il personale in servizio dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale. Dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Viceversa, il personale è tenuto all'osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dell'Amministrazione Comunale e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.

L'impresa affidataria dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui innanzi, accertati da questo Comune o ad esso segnalati dagli Enti preposti si procederà, previa contestazione dell'Appaltatore dell'inadempienza accertata, alla sospensione del pagamento, senza che questi abbia nulla da eccepire o pretendere, fino a che non venga accertato l'avvenuto adempimento integrale degli obblighi in parola.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e livello funzionale unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta denuncia di inizio attività effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici in conformità alla normativa vigente.

ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 81 del 2008 e dei relativi allegati allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili al servizio;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

La Ditta Appaltatrice, contestualmente alla stipula del contratto di appalto, dovrà presentare alla Stazione Appaltante il piano di sicurezza redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D.lgs. 81/08) e il documento unico per la valutazione del rischio interferenze (D.U.V.R.I) adeguando quello allegato alla documentazione posta a base di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza delle disposizioni tutte di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa dovrà altresì dotare i propri dipendenti dei D.P.I. prescritti nel piano oltre a garantire le attività di formazione ed informazione sui rischi specifici connessi con le attività espletate.

L'impresa affidataria dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di protezione rispondenti e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

L'impresa dovrà altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

ART. 11 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'espletamento del servizio è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;

- disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto;
- per la durata dell'appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti o ritenuti non idonei all'espletamento del servizio ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante; nel caso di guasto di un mezzo l'appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
- comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
- comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) al competente ufficio comunale, dei dati relativi ai quantitativi delle raccolte attivate nel territorio in questione, suddivise per Codice CER allegando copia del formulario di trasporto e delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna od altro documento equivalente, che attesti quantità e la destinazione del rifiuto. Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune concordandone preventivamente le modalità di rimozione.

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico della Ditta appaltatrice e quindi ricompresi nel canone di aggiudicazione:

- Tutte le spese relative al personale, incluso quello di direzione, amministrazione di officina e di magazzino secondo il CCNL e relativi oneri riflessi incluse le spese connesse all'osservanza della vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna esclusa ed eccettuata;
- Spese inerenti i danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a completo ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune.
- Il pagamento di tutti gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, relativi al trasporto ed al conferimento delle diverse frazioni di rifiuto presso gli impianti di trattamento e/o recupero.
- Le spese progettuali e di consulenza tecnica connesse all'elaborazione ed alla predisposizione del progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti e servizi di igiene urbana nonché della relativa documentazione tecnica posta a base di gara nell'importo predefinito di € 23.956,14 (ventitremilanovecentocinquantasei/14) che sarà posto a carico dell'aggiudicatario quale specifico obbligo contrattuale. Tale importo sarà portato a scomputo dai canoni contrattuali relativi ai primi sei mesi di appalto in mensilità di pari importo.
- L'acquisizione in proprietà dell'automezzo elencato nell'elaborato estimativo (All. 2) al progetto del servizio per la gestione integrata dei rifiuti.

ART. 13 – ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

L'impresa deve disporre all'inizio del contratto dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi necessari al regolare espletamento dei servizi in appalto secondo le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato.

Le attrezzature e gli automezzi occorrenti dovranno:

- Possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie ad assicurare l'espletamento del servizio a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza vigenti per tutta la durata dell'appalto. Gli automezzi dovranno, inoltre, avere i necessari titoli autorizzativi, in materia di trasporto, per l'espletamento dei servizi (MTC, Albo Nazionale Gestori Rifiuti).
- Rispettare le normative tecniche generali vigenti e risultare idonei per il regolare espletamento dei servizi.
- Dovranno essere mantenuti, a cura dell'impresa, in perfetto stato di efficienza, collaudati e revisionati con tutti i dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento.
- La Ditta appaltatrice dovrà disporre delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cui sopra entro e non oltre 3 (mesi) dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva della gara.

Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi eventualmente adottati dal Ministro dell'Ambiente, almeno il 30 % (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti devono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Contestualmente al presente appalto è previsto, quale specifico obbligo contrattuale, l'acquisizione in proprietà da parte del soggetto aggiudicatario della gara del compattatore di media portata le cui caratteristiche tecniche sono dettagliatamente elencate nell'apposita perizia di stima allegata al progetto del servizio per la gestione integrata avendo defalcato pro-quota il relativo valore dal quadro economico riepilogativo annuo dell'appalto.

Laddove trovi applicazione la clausola di risoluzione anticipata del contratto per effetto dell'art. 40 della vigente Legge Regionale 14/2016, le quote annue residue o frazioni delle stesse da portare in decurtazione saranno trattenute dall'Ente dai canoni da corrispondere alla Ditta per i servizi fino a quel momento effettivamente resi.

ART. 14–TRASPORTO, CONFERIMENTO E CESSIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti raccolti, devono essere trasportati e conferiti agli impianti di destinazione, debitamente autorizzati per legge, da individuarsi autonomamente a cura della Ditta aggiudicataria qualunque ne sia la destinazione finale, senza interruzioni e senza generare disagi nei servizi erogati a favore dell'Ente intendendosi remunerati con il corrispettivo dell'appalto tutti i costi e le spese connesse alle operazioni di trasporto, conferimento agli impianti e successiva gestione degli stessi.

Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI–CONAI, il soggetto aggiudicatario potrà beneficiare dei corrispettivi del CONAI, in quanto con la firma del contratto la Stazione Appaltante conferirà delega alla stipula delle convenzioni al soggetto gestore del servizio di raccolta che pertanto avrà diritto a percepire gli introiti nella misura predeterminata nel progetto del servizio avendo assunto l'ipotesi del raggiungimento del 70% di R.D.

Analogamente qualunque variazione tariffaria, in aumento o in diminuzione, nel periodo di vigenza dell'appalto per lo smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuti oggetto dell'appalto resterà ad esclusivo carico o vantaggio dell'Appaltatore trattandosi di fattispecie rientranti nell'alea di rischio imprenditoriale.

ART. 15– CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA'

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato spettano all'aggiudicatario:

- a) Il canone mensile risultante dall'importo posto a base di appalto decurtato del ribasso formulato in sede di gara dalla Ditta appaltatrice;
- b) compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali od occasionali svolti dall'impresa appaltatrice per conto del comune e non contemplati nel presente capitolato, qualora affidati ai sensi dell'art. 6 che precede. In tal caso si procederà di volta in volta all'affidamento mediante specifico impegno di spesa.

I canoni come sopra determinati si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altro tributo gravante sui servizi a titolo di imposizione indiretta.

Il pagamento del canone di cui alla precedente lettera a), avverrà in ratei mensili posticipati da effettuarsi entro 30 giorni del mese successivo a quello di competenza mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

La liquidazione ed il pagamento del canone, saranno subordinati all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che attesterà la regolare esecuzione del servizio, specificando che tutte le prestazioni previste siano state effettivamente rese nel corso del mese di riferimento cui la liquidazione attiene.

Nei casi in cui dalla predetta certificazione si rilevino difformità nelle prestazioni rese (sia qualitative che quantitative) rispetto a quelle previste nel presente capitolato, saranno applicate le penalità; nei casi di reiterazione, rapportate ad un numero di penali tali che il loro importo superiori il 20% del canone netto annuo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che la Ditta Appaltatrice possa accampare pretese di sorta.

I compensi per i servizi di cui alla precedente lett. b) verranno fatturati dall'impresa e corrisposti dal Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura al protocollo generale dell'Ente.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come sopra fissato, troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 231/2002 e s.m.i.

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta appaltatrice sarà tenuta a comunicare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi). Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento in appalto:

- a) per pagamenti a favore dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del contratto;

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG riferito al presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui alle precedenti, lettere b) e c), qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato Speciale.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

ART. 16 - ADEGUAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE

I canoni previsti dal presente capitolato saranno soggetti a revisione annuale, a partire dall'inizio del terzo anno dalla data di immissione in servizio, a norma dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 esclusivamente nell'ipotesi in cui l'incremento del canone risultante dall'adeguamento sia superiore al 5% (cinqueper cento) del canone contrattualizzato.

Il sistema di indicizzazione sottoindicato si applica a tutti i servizi offerti ricompresi nell'appalto.

Agli effetti della revisione, il canone intero come risultante dal ribasso offerto in sede di gara risulterà composto dalle seguenti percentuali:

- Spese per il personale: 90%
- Combustibili e carburanti: 5%
- Spese generali: 5%

L'istruttoria per la revisione dei prezzi, sarà condotta sulla base delle variazioni intervenute a decorrere dal mese di formulazione dell'offerta; in particolare, il costo della mano d'opera sarà

accertato in base al CCNL ed oneri aggiuntivi ufficialmente riconosciuti. A tale scopo, l'appaltatore dovrà presentare le tabelle aggiornate approvate con Decreto Ministeriale con il dettaglio del costo orario per ogni classe di retribuzione dei dipendenti, unitamente a copia del contratto del lavoro, da confrontare, per la prima revisione, alle omologhe tabelle in vigore alla data di formulazione dell'offerta.

Le spese generali saranno riviste in base all'indice ISTAT sulle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in base ad apposita certificazione rilasciata dalla CCIAA.

Per il combustibile, si assumerà il prezzo fissato dal C.I.P. e pubblicato sulla G.U.I.

La revisione verrà effettuata a partire dal 5° semestre di immissione in servizio ed in ogni trimestre successivo alla scadenza di ogni periodo contrattuale annuale con esclusione delle variazioni prezzi intervenute nel corso del primo biennio; pertanto, alla data del quinto semestre saranno calcolate le variazioni intervenute nel primo semestre del terzo anno, al netto delle variazioni intervenute nel primo biennio. Il canone revisionato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento di ciascun periodo annuale.

Le eventuali differenze di canone dovute per effetto della revisione nel periodo intercorrente tra il compimento del precedente periodo contrattuale annuale e la rideterminazione del corrispettivo verranno liquidati in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita fattura da parte della Ditta Appaltatrice.

ART. 17 - INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLA RACCOLTA

Al fine di cointeressare e coinvolgere la Ditta Appaltatrice nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, e quindi laddove la soglia di raccolta differenziata su base annua effettivamente conseguita superi la soglia del 70% prefissata dal progetto posto a base di appalto, l'eccedenza della quota dei corrispettivi incamerati dai Consorzi di Filiera CONAI o dalla vendita sul libero mercato dei materiali recuperabili, rispetto all'importo totale riportato nell'apposita tabella del progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti (predeterminato nell'ipotesi di raggiungimento del 70% di R.D.) verrà riconosciuto alla Ditta appaltatrice nella misura del 50%.

Per quanto concerne la percentuale di RD effettivamente conseguita ai fini dell'applicazione delle premialità farà fede il dato annuale certificato dal competente ORR della Regione Campania.

Pertanto, la Ditta ha l'obbligo di comunicare con cadenza annuale l'importo complessivo dei contributi complessivamente percepiti dai Consorzi di Filiera CONAI o dalla vendita sul libero mercato dei materiali recuperabili in guisa che l'eventuale eccedenza di tale importo rispetto a quanto risultante dal totale determinato nel progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti sarà equamente ripartita al 50% tra il Comune e la Ditta Appaltatrice stessa.

Il Comune si obbliga a destinare tali somme per il finanziamento di meccanismi di premialità in favore degli utenti secondo modalità che saranno successivamente stabilite dall'Amministrazione.

ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE.

L'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa regolarmente rilasciata da organismi bancari, assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d'Italia come disposto dall'art. 109 del D.lgs n° 385 del 01/09/93, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto riferito all'intera durata del servizio (pari ad anni cinque), con svincolo progressivo a scalare per ciascuna annualità di servizio già prestata.

L'importo della cauzione sarà dimezzato per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione dovrà avere validità fino ai dodici mesi successivi alla scadenza del periodo contrattuale e si intenderà automaticamente svincolata solamente un anno dopo la cessazione dell'appalto senza necessità di provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per tutti i casi previsti nel presente capitolato ed in particolare per le spese da eseguirsi in danno a cura dell'ufficio. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria.

La garanzia fidejussoria, pena la decadenza del contratto, deve essere tempestivamente reintegrata, al massimo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 19 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.

La Ditta Appaltatrice sarà responsabile verso il Comune di Tufino del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti con il presente contratto. In particolare, la Ditta Appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate durante l'espletamento del servizio nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Per tutto quanto non coperto da società assicuratrici, la Ditta stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Alla Ditta Aggiudicataria è fatto obbligo di depositare prima della stipula del contratto, copia di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.), a copertura delle attività per le quali la Ditta Appaltatrice è regolarmente autorizzata dalle leggi vigenti, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, riguardanti i servizi descritti nel presente Capitolato. I massimali dovranno essere almeno di:

- a) R.C.T. € 1.500.000,00 = per sinistro
- b) R.C.O. € 1.500.000,00 = per sinistro

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

ART. 20 –SUBAPPALTO

L'affidatario dell'appalto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 105 del D.lgs.50/16 e s.m.i. previa autorizzazione della stazione appaltante.

Le Ditte partecipanti devono indicare preventivamente in sede di offerta l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando i servizi o le forniture che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare convenzioni con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge n. 381/1991.

Le Ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge nella categoria relativa alla parte di servizio avuta in subappalto, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 80 del D.lgs. 50/16 fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente normativa antimafia.

L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

ART. 21 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore per mezzo di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), diverso dal responsabile del procedimento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 03 recanti "*nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" che potrà avvalersi dell'ausilio del corpo di Polizia Municipale laddove ritenuto necessario. L'Ente potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. e su quanto altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi al fine di

accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte le altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Ente non implicherà per il Comune stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore.

Per il controllo presso gli utenti, per quanto concerne in particolare le corrette modalità di conferimento, oltre al personale della Stazione Appaltante potrà essere impiegato il personale della Ditta appaltatrice opportunamente formato senza specifica autorizzazione da parte dell'Ente.

ART. 22 -COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente dall'impresa aggiudicataria di segnalare al competente Ufficio Comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli Uffici Competenti qualsiasi irregolarità (getto abusivo di materiale, deposito di immondizie, abbandono di rifiuti od altro sulle strade, ecc.) coadiuvando l'opera dei Vigili Urbani ed offrendo tutte le indicazioni possibili per la individuazione del contravventore.

ART. 23 – PENALITA' E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Con riferimento agli obiettivi di Raccolta Differenziata, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire il conseguimento dell'obiettivo annuale della percentuale di Raccolta Differenziata, che dovrà essere almeno pari al 70% calcolato alla fine del secondo anno del servizio.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporterà l'applicazione di una penale annua, pari al 1,00% del canone complessivo contrattualizzato per ogni punto percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di RD. Tale penalità non potrà in ogni caso essere superiore al 4,00% del canone annuo totale.

Per quanto concerne la percentuale di RD effettivamente conseguita ai fini dell'applicazione delle penalità farà fede il dato annuale certificato dal competente ORR della Regione Campania.

In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente capitolato di appalto, queste saranno accertate mediante rapporto al responsabile del servizio che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. A/R o pec con l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato; l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorsi i quindici giorni, ed esaminate le giustificazioni, qualora l'impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto affidatario non siano ritenute condivisibili dalla Stazione Appaltante, o ancora non dovessero pervenire all'Ente nel termine previsto, il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la minore o maggiore gravità dell'infrazione così come analiticamente riportato nella tabella che segue:

INADEMPIENZA	IMPORTO IN EURO
Mancata effettuazione di tutti i servizi	1.000,00 € per ogni giorno di mancata effettuazione
Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato.	Fino ad un massimo di 1.000,00 € per inadempienza o 150 € per giorno di ritardo per attrezzatura o automezzo
Mancata raccolta dei rifiuti per cause imputabili a mera negligenza del personale impiegato	500,00 € per ogni giorno di omissione
Omessa raccolta dei rifiuti	500,00 € se totale, 250 € se parziale

Mancato impiego delle divise aziendali	200,00 €
Inadeguato stato di conservazione degli automezzi	250,00 € per ciascun automezzo
Mancata consegna di documentazione amministrativa -contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD) nei tempi richiesti	250,00 €
Altre inadempienze contrattuali non contemplate tra le precedenti	300,00 €

L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggiore danno provocato dall'inadempimento realizzato.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo utile mensile del canone, successivo a quello della definizione del contraddittorio. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulle somme dovutagli sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di 15 giorni, pena la decadenza del contratto.

ART. 24 - ESECUZIONE DI UFFICIO

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l'esecuzione dei servizi ed ove l'impresa, regolarmente diffidata, non ottemperi alla diffida prevista dal precedente art. 21, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà, trascorso il termine previsto dalla diffida di ordinare e di far eseguire d'ufficio direttamente o a mezzo ditta di fiducia, in danno dell'impresa affidataria, quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte dell'Ente Appaltante nei seguenti casi:

- a) in applicazione dell'art. 40 della Legge Regionale 14/2016, a seguito dell'operatività del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito competente;
 - b) in caso di mancata assunzione del servizio da parte della Ditta Appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono patte integrante e sostanziale;
 - c) in caso di cessazione dell'attività della Ditta appaltatrice;
 - d) in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
 - f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
 - g) qualora a carico della Ditta Appaltatrice venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 92 L. 159/2011.
 - h) in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 d.p.r. 445/2000.
 - i) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte della Ditta Appaltatrice.
- Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l'Ente Appaltante comunica alla Ditta Appaltatrice, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa. Il Committente procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:

- a) la Ditta Appaltatrice si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'Ente Appaltante.
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Ente Appaltante
- d) arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore;
- e) nelle ipotesi reiterate di cui al precedente art. 23 "Penalità".

Nei casi sopra citati l'Ente Appaltante farà pervenire alla Ditta Appaltatrice apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che la Ditta Appaltatrice abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, alla Ditta Appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia l'Ente Appaltante che la Ditta Appaltatrice potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili alla Ditta Appaltatrice, l'Ente Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, tutte le controversie di qualsiasi natura attinenti l'applicazione del presente capitolato e del relativo contratto, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno devolute al competente Tribunale di Nola (NA).

ART. 27 -DOMICILIO

La Ditta appaltatrice, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

ART. 28 - STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà alla stipula del contratto dopo:

- l'adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine cui all'art. 32 del D.lgs.50/16 e s.m.i.;
- il versamento, da parte della ditta aggiudicataria, della somma richiesta dall'Ente per le spese di contratto, registro e accessorie;
- la costituzione della cauzione definitiva.

Ove nel termine fissato dall'Amministrazione, l'Impresa non abbia ottemperato alle prescrizioni precontrattuali o non si sia presentata per la sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. L'Amministrazione potrà in ogni caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione sarà vincolante per l'impresa mentre sarà impegnativa per Il Comune solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto efficace.

L'impresa dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il presente capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 29 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato appaltato e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione dei servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'espletamento dell'appalto; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

ART. 30 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia dei servizi oggetto dell'appalto, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato. La Ditta Appaltatrice dichiara di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto l'offerta presentata in sede di gara, remunerativa di tutte le spese, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato nessuno escluso ed eccettuato.

ART. 31– RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA DITTA

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere la revoca del rapporto contrattuale con istanza scritta motivata la quale verrà accolta favorevolmente ove venisse accertata l'eccessiva onerosità dell'impegno, e non si raggiungesse tra le parti un accordo modificativo del precedente che si appalesi soddisfacente per ambedue.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata l'appaltatore è obbligato ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo occorrente all'Amministrazione appaltante per consentire l'espletamento del medesimo in una delle forme previste dalla legislazione vigente.

ART. 32 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 110 del Codice dei contratti ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 33–CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016 ad oggetto: "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" il presente appalto è aggiudicato con la clausola risolutiva espressa che prevede la cessazione automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio da parte dell'Ente di Ambito (art. 202 del D.lgs. 152/06).

In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto.

ART. 34– CRITERI PER LA VALUTAZIONE TECNICA

Di seguito si forniscono gli elementi per la definizione dei criteri per la valutazione tecnica, da inserire nel bando di gara, che ovviamente sono strettamente collegati alla stesura del capitolato. L'art. 34 e l'art. 95, comma 6, del Dlgs. 50/2016 prevedono che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

A tal fine sono stati presi a riferimento i criteri ambientali minimi – CAM - definiti dal DM 13 febbraio 2014 (in GU del 11/03/2014), finalizzati alla realizzazione di appalti sostenibili nell'ottica di miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara oltre che a criteri di carattere sociale e di tutela del lavoro ai sensi del Decreto Ministeriale del 6 giugno 2012.

I punteggi proposti saranno declinati in funzione dell'importanza che la stazione appaltante intende dare alle varie componenti dei servizi richiesti.

La determinazione effettiva dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è pertanto rimessa in maniera definitiva alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, di seguito si riporta l'elencazione dei criteri che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante per la valutazione dell'offerta tecnica, nell'ambito di un'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le Linee Guida ANAC n. 02 di attuazione del Dlgs 50/2016 recanti offerta economicamente più vantaggiosa approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016.

A)	RELAZIONE TECNICO-GESTIONALE DEI SERVIZI: UNA RELAZIONE TECNICA PRECISA E DETTAGLIATA CHE INDICHI IN MODO CHIARO E SINTETICO GLI ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE E LE RELATIVE INDICAZIONI ESECUTIVE PER LA LORO MESSA IN ATTO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO A:	Riferimento normativo
A1)	Proposte di miglioramento dei servizi in appalto o introduzione di ulteriori servizi, autonomamente progettati dal concorrente, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi così suddivisi:	
A1 a)	Introduzione di azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti con particolare riferimento ad azioni che consentano la riduzione della frazione indifferenziata o secco residuo (CER 200301) e della frazione organica (CER 200108) in valore assoluto (kg/abitante/anno);	Punto 4.3.3. All. 1 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014
A1 b)	Incremento della raccolta differenziata sia in quantità che qualità delle frazioni separatamente raccolte;	Punto 4.4.3. All. 1 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014
A2)	Meccanismi di premialità che incidano sulla qualità e quantità delle raccolte differenti (RD) effettivamente avviate agli impianti finali di recupero di materia (% RD) con l'individuazione di azioni per l'attivazione di strumenti di premialità che incoraggino le utenze al conferimento di frazioni valorizzabili selezionate con elevato grado di purezza;	Art. 16 comma 1 lett. 6) L.R. 14/2016
A3)	Modalità di gestione del centro di raccolta comunale di prossima realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni minime previste dalla normativa. A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di organizzazione della gestione del centro di raccolta con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • alla proposta di apertura del centro di raccolta agli utenti, con la precisa indicazione degli orari e ed alla regolamentazione di uso e fruizione della stessa • alla gestione orari carico e scarico in funzione dell'apertura al pubblico del centro di raccolta • alla proposta di registrazione qualitativa e quantitativa delle frazioni conferite da parte degli utenti al fine del conseguente regolamento comunale per eventuali incentivi alla cittadinanza 	Punto 4.4.2. All.1 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014
A4)	Fornitura di attrezzature o contenitori (biopattumiere, mastelli, bidoni carrellati, ecc..) e materiale di consumo (sacchetti per le tipologie di rifiuto separatamente raccolte) per i servizi di raccolta, realizzati con almeno 30% di materiale riciclato certificato, finalizzati ad agevolare il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze (sia domestiche che non domestiche) e a migliorare il decoro urbano. Dovrà essere data valenza alle caratteristiche ambientali dei prodotti offerti dal concorrente (materiale, riutilizzo a fine vita, ecc..) nel rispetto dei CAM applicabili;	Punto 4.3.1. All.1 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014
A5)	Progetto della campagna di informazione e sensibilizzazione a tutte le tipologie di utenze (cittadini, scuole, condomini, commercianti, ecc..) finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolato;	Punto 4.5.5 All. 1 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014
A6)	Proposte di miglioramento dei servizi di spazzamento previsti in appalto o introduzione di ulteriori servizi, autonomamente progettati	art. 70, Direttiva Comunitaria

	dal concorrente, finalizzati al miglioramento degli standard di igiene e decoro urbano.	2014/24/UE.
A7)	Modalità di bonifica delle microdiscariche connesse all'abbandono incontrollato dei rifiuti e introduzione di sistemi finalizzati alla prevenzione ed al monitoraggio del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.	art. 70, Direttiva Comunitaria 2014/24/UE.
A8)	Certificazioni possedute dal concorrente in materia di responsabilità sociale d'impresa, o di sistemi di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.	Art. 95 comma 6 lett. a) del Dlgs 50/2016, D.M. Ambiente del 06.06.2012,
B)	<u>OFFERTA ECONOMICA</u>	

CAPO II PARTE TECNICA

Nell'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti, in considerazione del fatto che l'appalto in questione è definito come **verde** ai fini del monitoraggio dell'AVCP l'appaltatore è tenuto a garantire, con la sottoscrizione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, **i seguenti requisiti minimi**:

- Il raggiungimento di almeno il 70% di raccolta differenziata dei rifiuti determinata secondo la metodologia ufficialmente riconosciuta dalla Regione Campania.
- Le frequenze di raccolta previste nel progetto di gestione integrata dei rifiuti devono considerarsi come frequenze "minimali" dalle quali è possibile discostarsi solo in aumento.
- Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi eventualmente adottati dal Ministro dell'Ambiente, almeno il 30 % (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti debbono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl e rispettare le caratteristiche tecniche delle schede allegate.

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale, compresi gli allegati;
- tutti i documenti ed elaborati progettuali approvati costituenti il progetto tecnico di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene urbana;
- il DUVRI secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.L.vo 81/2008;

Fanno altresì parte del contratto, in quanto vincolanti e parte integrante e sostanziale del contratto le relazioni tecnico-descrittive presentate dall'appaltatore quale offerta tecnica in sede di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche degli automezzi previsti per l'esecuzione dei servizi in appalto, a meno dell'automezzo esse dovranno rispettare i requisiti minimi prestazionali indicati nelle schede tecniche di seguito riportate.

MEZZO SATELLITE DA 35 Q.LI



CARATTERISTICA	U.MISURA	VALORE
CAPACITÀ UTILE DELLA VASCA	mc	6,00
PASSO DEL VEICOLO	mm	3.400
SBALZO POSTERIORE	mm	1.640
LUNGHEZZA TOTALE	mm	5.900
ALTEZZA DI SCARICO	mm	1.650
LARGHEZZA MAX	mm	2.090
TARA VEICOLO ALLESTITO	kg	4.250
M.T.T	kg	5.500
PORTATA UTILE	kg	1.250

Il mini costipatore è un'attrezzatura con cassone a vasca ribaltabile e pala di costipazione ideale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La corretta distribuzione dei carichi consente inoltre elevate capacità di carico ed una facile guidabilità anche in condizioni estreme. Cassone a geometria tronco-conica per facilitare l'espulsione dei rifiuti, completamente a tenuta stagna realizzata in lamiera antiusura pressopiegata per garantire elevata resistenza a fronte di un ridotto peso. Telaio in acciaio speciale ad alta resistenza munito di traverse antitorsione. Sistema di scarico del rifiuto per ribaltamento posteriore con angolo di circa 90°. In fase di ribaltamento la stabilità del veicolo è garantita da due stabilizzatori idraulici. Dispositivo voltacontenitori munito di meccanismo di salita automatica, in posizione intermedia ad accostamento del bidone costituito da due coppie di braccia assistiti da 4 cilindri oleodinamici comprendente sistema a pettine per bidone da 120, 240, 360 lt. Cicli di costipazione realizzabili in regime manuale (avanti/indietro), comandato o automatico sincronizzato con la fase di carico. Ciclo di costipazione inverso attivo in fase di ribaltamento garantisce la completa espulsione dei rifiuti. Rapporto di compattazione medio 1/3. Particolarmente indicato per percorsi tortuosi grazie alla trazione integrale.

FURGONE ATTREZZATO



CARATTERISTICA	U.MISURA	VALORE
CAPACITÀ UTILE DELLA VASCA	mc	
CILINDRATA	cc	1.399
PASSO DEL VEICOLO	mm	2.513
POTENZA MAX	kW	50
TRAZIONE	ANTERIORE	
CAMBIO	5 MARCE A INNESTO SINCRONIZZATO + RM	
SERVOSTERZO	CON SISTEMA E.P.S. – ELECTRIC POWER STEERING	
RAFFREDDAMENTO	A LIQUIDO	
FRENI ANTERIORI	A DISCO	
FRENI POSTERIORI	A TAMBURO	
RUOTE	ANTERIORI E POSTERIORI SINGOLE	
PNEUMATICI	175 R14	
POSTI IN CABINA	DUE	

L'attrezzatura a cassone chiuso è un prodotto di alta qualità ed affidabilità, studiata per svolgere un servizio duraturo; infatti è una attrezzatura idonea alla raccolta, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani pericolosi ed è anche particolarmente indicata per il servizio di raccolta nei centri storici grazie alle sue dimensioni compatte.

Lo scarico ed il carico avvengono manualmente, dalla parte posteriore che laterale dell'autocarro.

Per le sue limitate dimensioni, può essere utilizzato come veicolo per la raccolta domiciliare dei rifiuti, manualmente o con contenitori, nei piccoli centri o nelle zone storiche delle città. L'automezzo ha una cilindrata di 1399 cc ed una potenza massima di 50 KW.

Il furgone rappresenta la struttura di contenimento dei rifiuti. Di forma trapezoidale a perfetta tenuta stagna, è realizzata in acciaio di qualità, ed è composta da pianale, sponde e pareti presso piegate e saldate elettricamente con sistema continuo.

AUTOCARRO CON PIANALE E PEDANA CARICATRICE



CARATTERISTICA	U.MISURA	VALORE
PASSO DEL VEICOLO	mm	3450
SBALZO POSTERIORE	mm	1520
LUNGHEZZA TOTALE	mm	6058
ALTEZZA DI SCARICO	mm	1450
LARGHEZZA MAX	mm	2150
TARA VEICOLO ALLESTITO	kg	2670
M.T.T	kg	3500
PORTATA UTILE	kg	830

Cassone fisso con apertura laterale manuale e posteriore tramite pedana caricatrice anteriore della portata di 500 kg, fondo realizzato in materiale ad alta resistenza munito di occhielli in acciaio per poter permettere il fissaggio dei materiali ingombranti. Struttura interamente realizzata in alluminio satinato.

MOTOCARRO CON PIANALE TIPO APECAR 50



CARATTERISTICA	U.MISURA	VALORE
PASSO DEL VEICOLO	mm	1.590
SBALZO POSTERIORE	mm	
LUNGHEZZA	mm	2.490
LARGHEZZA	mm	1.260
ALTEZZA	mm	1.550
POTENZA MAX	kW	1,8 A 5.500 RPN
COPPIA MAX	Nm	3,3 A 4.250
CILINDRATA	cc	50
ALIMENTAZIONE	BENZINA	
VELOCITÀ	Km/h	38
DIMENSIONI PIANALE	mm	1.190X1.140
PORTATA UTILE	kg	205
PESO TOTALE A TERRA	kg	510
PORTATA UTILE	kg	

Indispensabile per la pulizia delle aree, il pianale garantisce un rapido carico/scarico dei rifiuti, riducendo i tempi di manovra e di trasporto. Sono dotati di vasche a pianale con attrezzatura configurata in modo tale da dividere in 4 setti il pianale al fine di permettere una corretta differenziazione dei rifiuti prodotti nelle attività di pulizia.